




CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE

ANNI SCOLASTICI: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



ART. 1

Oggetto dell'appalto e destinatari

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, per l'intero periodo di svolgimento dell'attività didattica dei seguenti anni scolastici: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza della normativa vigente in materia per tutto il periodo del contratto, compresi i provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio, nonché quelli relativi alle disposizioni Ministeriali in materia di contenimento del contagio da COVID-19.

Il Comune si riserva l'eventuale estensione del servizio di trasporto scolastico ai bambini iscritti a scuole private e paritarie che potrebbero essere attivate nel corso del contratto.

L'esecuzione del Servizio avverrà mediante l'impiego di mezzi messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto previsto dal presente capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare, per tutto il periodo di svolgimento dell'attività didattica annuale, le funzioni di:

- raccolta e trasporto degli alunni, dalle rispettive sedi scolastiche e riaccompagnamento ai punti di raccolta e viceversa;
- assistenza e sorveglianza all'interno del mezzo durante il trasporto;
- raccolta e riaccompagnamento, in sedi differenti, per i casi segnalati dal servizio sociale, nel numero massimo di tre alunni per annualità.

ART. 2

Parti del contratto e modalità di affidamento

Il contratto di affidamento del servizio in oggetto sarà stipulato tra il Comune di Palau e la ditta aggiudicataria.

Il servizio è affidato mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2, lett. c), e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 3

Caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto deve considerarsi di *pubblico interesse* e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono anche parziale per inosservanza degli obblighi o delle condizioni stabilite dal presente capitolato, la stazione appaltante potrà sostituirsi alla ditta aggiudicataria per l'esecuzione d'ufficio del servizio, anche mediante affidamento ad altro operatore economico, con rivalsa delle spese a carico dell'azienda aggiudicataria, indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da gravi cause di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

Il servizio in oggetto va inoltre inteso quale *servizio pubblico essenziale* ai sensi della Legge n. 146/1990 "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*". Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sciopero.

ART. 4

Durata dell'appalto

La durata del contratto è stabilita in anni 3 (tre), da settembre 2021, o comunque dalla data di effettivo inizio del servizio, a giugno 2024, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o

dal verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del servizio, qualora sussistano le condizioni indicate all'art. 32 c.8 del D.Lgs 50/2016.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

Nelle more dell'espletamento di una nuova gara, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicazione dell'istituto della proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.

Alla predetta scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. L'Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto d'appalto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione stessa alla gara, esplicitamente accettano questa possibilità senza opporre riserve.

ART. 5 Estensione o contrazione del servizio

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si dovesse rendere necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà imporre alla ditta aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la ditta aggiudicataria non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso di soppressione o attivazione, all'inizio o nel corso dell'anno scolastico, di intere linee, si procederà alla concorde revisione del corrispettivo rispetto all'importo aggiudicato.

Ad analoga e concordata revisione si procederà anche in caso di variazione, in aumento o in diminuzione, del numero degli automezzi impiegati.

ART. 6 Importo a base di gara

L'importo triennale presunto dell'appalto, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, è pari a €362.057,86 I.V.A. esclusa.

L'importo degli oneri della sicurezza è quantificato in € 0,00 (Zero) in quanto, limitatamente ai rischi interferenziali, non si individuano specifici costi relativi alla sicurezza. Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta immutato l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 il costo della manodopera è pari a € 214.346,65 I.V.A. esclusa, ovvero €71.448,88 annui.

Le percorrenze chilometriche da effettuarsi annualmente sono indicativamente quantificabili in km 79.130, per una media giornaliera di km 386, per circa 205 giorni scolastici.

I chilometri presunti da percorrere e il numero degli utenti del servizio, riferiti agli anni scolastici sopraindicati, sono indicativi e non vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto durante la vigenza del rapporto contrattuale.

A titolo puramente indicativo e non da ritenersi vincolanti si indicano gli itinerari giornalieri relativi all'anno scolastico 2021/2022 (Allegato A).

ART. 7 Modalità di svolgimento del servizio

Stante l'attuale stato di crisi sanitaria a livello mondiale, il servizio dovrà essere svolto dalla ditta affidataria nell'assoluta osservanza dei protocolli ministeriali recanti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il servizio di trasporto consiste, in via principale e salve diverse modalità organizzative legate alle necessità del servizio, nel trasporto degli alunni dai punti di raccolta indicati alla scuola frequentata e viceversa.

Ogni onere attinente al servizio di cui trattasi sarà a carico della ditta affidataria.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire per lo svolgimento del servizio: n. 3 (tre) mezzi impiegati sul territorio più n. 1 (uno) mezzo sostitutivo che dovrà essere disponibile in caso di guasto degli altri mezzi. Compatibilmente con il rispetto degli orari e dei percorsi stabiliti, viene data facoltà alla ditta di poter utilizzare solo n. 2 scuolabus, tuttavia, qualora si dovesse rendere necessaria una ripianificazione dell'intervento, il terzo mezzo dovrà essere immediatamente disponibile. Il terzo mezzo dovrà essere in aggiunta al mezzo sostitutivo.

In ogni caso la quantità dei mezzi e la capienza degli stessi dovranno essere sufficienti a garantire il trasporto giornaliero degli alunni sia in entrata a scuola che in uscita, con posti esclusivamente a sedere. Dovrà altresì essere garantito con idonei mezzi il trasporto di alunni diversamente abili, senza oneri a carico del Comune.

Per ciascun automezzo, l'impresa affidataria dovrà garantire la presenza di un autista e di un assistente accompagnatore. Gli autisti e gli assistenti accompagnatori hanno ruoli distinti e complementari, ognuno risponde per lo svolgimento delle mansioni di propria competenza. L'autista è responsabile dell'autoveicolo e della sua conduzione, così come della corretta effettuazione dell'itinerario assegnato sia sotto il profilo degli orari che del percorso.

Gli assistenti accompagnatori sono responsabili di tutte le questioni che afferiscono all'utenza: accoglienza e accompagnamento degli alunni, salita e discesa degli stessi, consegna degli alunni alle fermate, vigilanza durante il tragitto, gestione del gruppo e controllo della disciplina, rapporti e comunicazioni con il Comune.

Il personale di accompagnamento, considerata la particolarità del servizio, dovrà possedere adeguata esperienza nei servizi di vigilanza, educazione e/o animazione di minori, nonché nella gestione di rapporti con insegnanti e genitori.

Al fine di essere facilmente identificabili, il personale, durante il servizio dovrà presentare un tesserino di riconoscimento con foto e nome.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, sempre in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Al momento del prelievo degli alunni, così come al loro rientro, i genitori devono essere personalmente presenti nei luoghi deputati o essere sostituiti da persona munita di apposita delega alle operazioni di salita e discesa dallo scuolabus.

Sarà compito dell'assistente accompagnatore assicurarsi che il bambino sia consegnato esclusivamente a persona autorizzata, dietro presentazione di valido documento di identità e della delega al ritiro, sottoscritta dai genitori del bambino e con allegata fotocopia di un documento di identità degli stessi.

In caso di assenza del genitore o del delegato, l'alunno rimarrà sull'automezzo e, al termine del percorso, verrà accompagnato in una struttura comunale individuata dall'assistente sociale, dove potrà essere riconsegnato ai genitori.

Al verificarsi della terza assenza del genitore o del delegato nei luoghi preposti al ritiro, il servizio per l'alunno sarà sospeso.

L'impresa affidataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso sugli automezzi a persone estranee al servizio.

La ditta Aggiudicataria, prima dell'inizio dell'anno scolastico, predisporrà, in ragione dell'utenza, il piano annuale di trasporto, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Il piano annuale potrà essere suscettibile di modifiche su indicazione del responsabile del settore socio-culturale. Eventuali modifiche al piano proposte dall'impresa affidataria dovranno essere preventivamente autorizzate.

I percorsi e gli orari dovranno essere comunicati tempestivamente dall'impresa affidataria agli utenti non oltre il giorno precedente a quello di avvio del servizio.

L'eventuale introduzione successiva di punti di raccolta, su proposta dell'impresa, deve essere preventivamente e formalmente autorizzata.

I percorsi, le fermate e gli orari sono stabiliti per tutta la durata dell'anno scolastico, fatte salve eventuali variazioni legate a nuove esigenze del servizio – purché comunque sempre approvate tenendo presente i seguenti limiti:

- i bambini dovranno giungere alla scuola di destinazione almeno 5 minuti prima dell'orario d'ingresso scolastico;
- il tempo d'attesa successivo al termine delle lezioni non potrà superare i 5 minuti;
- i tempi di percorrenza non devono superare i 40 minuti, salvo casi eccezionali da concordarsi il Responsabile del Settore;

L'eventuale ed eccezionale variazione dell'orario di arrivo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Settore per l'organizzazione del servizio di sorveglianza con la scuola.

L'impresa affidataria è tenuta altresì ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita dalle scuole che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dal Responsabile de Settore .

L'impresa affidataria dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune.

Nessun ulteriore costo sarà posto a carico del Comune nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore produzione chilometrica.

ART. 8

Automezzi da impiegare per l'espletamento del servizio

Per i servizi oggetto del presente capitolato potranno essere destinati esclusivamente automezzi con data di prima immatricolazione (Italiana o Estera) non precedente al 01/01/2014, che rispondano ai requisiti di legge previsti per i mezzi adibiti a trasporto scolastico.

Ai servizi di trasporto del presente appalto dovranno essere adibiti gli automezzi indicati nell'offerta, in perfetto stato di efficienza, ordine e pulizia, muniti di polizza d'assicurazione, tassa di possesso e carta di circolazione, dei quali deve essere dimostrata con idonea certificazione l'avvenuta revisione presso i competenti organi.

I mezzi impiegati dovranno essere idonei ad effettuare i servizi di cui al presente capitolato per capacità di trasporto, dimensioni, indicazioni ed eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e per ogni altra caratteristica; dovranno corrispondere ai requisiti e caratteristiche tecniche specificatamente previsti dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di trasporto scolastico e da quelle che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo contrattuale; in particolare si fa riferimento a quanto previsto dal D.M. 18/04/1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus" e ss. mm. ed ii., dal D.M. del 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e relativa Circolare Ministero Trasporti n. 23 dell'11/03/1997" e ss. mm. ed ii., dal D.M. 1 aprile 2010 "Caratteristiche costruttive degli scuolabus", dal Codice della Strada vigente.

La ditta, per tutti i mezzi messi a disposizione, dovrà indicare: il tipo di veicolo, la marca, il modello, l'anno di immatricolazione, il numero effettivo di posti a sedere, le caratteristiche di funzionalità, il comfort e sicurezza.

Tutti i mezzi messi a disposizione dalla ditta, dovranno essere dotati di cinture di sicurezza e area condizionata e dovranno essere omologati per il trasporto di cui trattasi e avere disponibilità di almeno 35 posti (saranno consentiti mezzi di minor capienza solo se in presenza di un numero inferiore di utenza), nonché, se necessario garantire il trasporto di disabili in carrozzina.

Ad ogni modo resta escluso l'utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con caratteristiche urbane.

In caso di rinnovamento del parco macchine già esistente, i mezzi sostitutivi dovranno essere almeno equivalenti o superiori per categoria, comfort, optional ed ogni altra caratteristica a quelli sostituiti; è tassativamente esclusa qualunque variazione peggiorativa dei mezzi proposti in sede di offerta tecnica, pena la risoluzione del contratto. In ogni caso, ogni modifica dovrà essere preventivamente comunicata al Comune e dallo stesso autorizzata.

Della idoneità, nonché dell'efficienza degli automezzi, l'impresa aggiudicataria è costituita garante a tutti gli effetti amministrativi, civili e penali, nei confronti del Comune di Palau e dei terzi trasportati.

L'impresa dovrà essere in possesso di un numero di automezzi non inferiore a 8, con i seguenti requisiti minimi:

- almeno n. 2 mezzi con capienza di n. 55 pax;
- almeno n. 4 mezzi con capienza compresa tra n. 30 e n. 55 pax;
- almeno n. 2 mezzi con capienza di n. 9 pax.

Il Comune si riserva di procedere, prima della stipulazione del contratto, o dell'inizio del servizio in caso di affidamento d'urgenza ex art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016, alla verifica dello stato di funzionalità e conservazione degli automezzi da adibire al servizio di cui trattasi.

L'impresa affidataria dovrà disporre materialmente di tutti gli automezzi necessari, compresi quelli da utilizzare per le eventuali sostituzioni, entro la data di inizio del servizio, in caso di affidamento d'urgenza ex art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016, o di stipula del contratto, pena la revoca dell'affidamento dello stesso.

L'impresa affidataria dovrà comunque garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche uguali o superiori rispetto a quelli in uso per le eventuali sostituzioni degli stessi in caso di guasto meccanico o incidente. La ditta dovrà garantire la presenza del mezzo sostitutivo nel punto di ritiro entro e non oltre 30 minuti dalla segnalazione.

Gli automezzi dovranno trasportare un numero massimo di alunni pari ai posti a sedere e, comunque, non superiore al numero indicato sulla carta di circolazione. Fino al perdurare della pandemia da Covid-19 in atto, inoltre, il numero dei passeggeri dovrà essere conforme a quanto previsto ai sensi dell'Allegato n. 16 al DPCM 7 agosto 2020 recante le "linee guida per il trasporto scolastico dedicato" le quali definiscono le misure omogenee di sicurezza, su tutto il territorio nazionale, per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado.

A bordo di ciascun mezzo, inoltre, dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia effettuando l'igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno, a norma del sopracitato Allegato n. 16.

L'impresa affidataria dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n.395/2000 e dal D.M. 28/04/2005 n. 161 (già D.M. 20.12.1991 n.448) e s.m.i..

Dovranno, inoltre, essere osservate eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dalla concessione di linea o dall'autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli in possesso di tali titoli autorizzativi, nonché quelle derivanti dalla disciplina sulla limitazione della circolazione emanata dall'Autorità Locale.

Durante l'espletamento del trasporto scolastico, l'impresa affidataria ha l'obbligo di apporre sul mezzo di trasporto, in modo visibile, la dicitura "Comune di Palau - Servizio Trasporto Scolastico". L'impresa affidataria non può sostituire gli automezzi destinati al servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune.

ART. 9 Ricovero automezzi

L'impresa aggiudicataria dovrà disporre di apposita autorimessa (in proprietà, affitto o altro titolo legittimo) per il ricovero e la cura dei mezzi, dislocata in loco o in Comune contermini (al massimo entro 30 Km dal Palazzo comunale) per tutta la durata dell'appalto. La rimessa dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme vigenti e provvista di agibilità per l'uso specifico. La mancata disponibilità materiale di tale autorimessa nei termini di cui sopra al momento della stipula del contratto, o dell'inizio del servizio in caso di affidamento d'urgenza ex art. 32 comma 8 D.Lgs. n.50/2016, comporta la revoca dell'aggiudicazione.

ART. 10

Comunicazione incidenti e danni causati dal personale dell'impresa affidataria

L'impresa affidataria è tenuta a dare al Comune immediata comunicazione di tutti gli eventuali incidenti che dovessero verificarsi, quali sinistri, collisioni ed altro, anche qualora non si sia verificato nessun danno. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare di servizio per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità accorsa e in nessun caso potrà abbandonare il mezzo e/o gli alunni trasportati.

Di ogni eventuale incidente deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto.

Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la ditta è tenuta a comunicare al Comune i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti.

Tutti gli eventuali danni provocati dall'impresa affidataria a persone, cose ed animali, derivanti dalla circolazione degli automezzi destinati al servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, sono a totale carico della stessa.

Non è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Per i danni provocati dagli utenti, la ditta potrà rivalersi direttamente ed esclusivamente sulle famiglie degli stessi, dandone opportuna e celere comunicazione al Responsabile del Settore socioculturale.

ART. 11

Personale addetto al servizio - osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro - norme sulla sicurezza del lavoro

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale idoneo ed efficiente dal punto di vista morale e comportamentale, fisico e professionale. Tale personale dovrà essere sufficiente sia per numero che per qualificazione professionale e assicurare modo e tempi di esecuzione adeguati, per una tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio stesso. Nel caso in cui il personale addetto alla sorveglianza dovesse risultare insufficiente, il Comune potrà ordinare il potenziamento del numero degli addetti. Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'appaltatore è preposto, il Comune avrà la facoltà di richiedere alla ditta la sostituzione di chi, a suo giudizio, risulti non idoneo o inadatto, anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto e della disponibilità con gli utenti. In tal caso l'appaltatore dovrà procedere alla sostituzione con urgenza e, comunque, non oltre tre giorni dalla segnalazione.

La ditta sarà responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni, in particolare del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge, ivi comprese le disposizioni Ministeriali in materia di contenimento del contagio da COVID-19.

Tra il Comune e il personale dell'impresa affidataria non si instaurerà alcun rapporto giuridico di lavoro.

L'impresa affidataria si impegna, entro la data di stipula del contratto o dell'inizio del servizio in caso di affidamento d'urgenza ex art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, a fornire al Comune tutte le informazioni di seguito indicate e a segnalare eventuali modifiche e/o variazioni che si verificassero nel corso del contratto:

- elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato;
- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del referente/persona incaricata di tenere i rapporti con il Comune.

L'elenco nominativo del personale addetto al servizio di cui sopra dovrà essere altresì corredato degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, degli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente e del CAP (certificato di abilitazione professionale) di cui al D.Lgs. n. 285/92 e al D.P.R. n. 495/92 e successive integrazioni e modificazioni. L'impresa affidataria si impegna, inoltre, a comunicare preventivamente ogni variazione di tali documenti.

Tutto il personale in forze deve essere munito di distintivo riportante le generalità proprie e dell'impresa.

Il personale in servizio dovrà:

- essere reclutato sulla base di adeguate capacità relazionali e di pregressa esperienza nel settore;
- mantenere un comportamento prudente e diligente verso la propria mansione e verso gli utenti;
- mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio;
- segnalare al Responsabile del Settore socio-culturale eventuali anomalie e/o problemi di varia natura rilevati durante lo svolgimento del servizio;
- fornire all'Amministrazione Comunale tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati;
- segnalare al Comune comportamenti non idonei sugli automezzi da parte degli utenti.

E' fatto divieto al conducente e al personale in servizio trasportare persone terze o in numero superiore a quello consentito dalla carta di circolazione, fumare e assumere sostanze alcoliche o stupefacenti, deviare dal percorso concordato ed effettuare fermate non previste o non effettuare le fermate previste.

In caso di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono personale per motivi non di emergenza o non legati al servizio) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista o assistente accompagnatore, accertati dal Comune, l'impresa affidataria, ferma restando l'applicazione delle penali, dietro motivata segnalazione e richiesta del Comune, è tenuta alla sostituzione del personale, non oltre tre giorni dalla segnalazione.

Gli autisti hanno la responsabilità civile e penale dei bambini trasportati durante tutto il periodo di permanenza sugli automezzi, cioè dal momento in cui salgono al momento in cui scendono limitatamente a quanto prescritto dagli artt. 1681 e 1682 del Codice Civile.

ART. 12

Condizioni particolari di esecuzione del contratto - clausola sociale

In caso di deficit numerico di personale in organico la ditta entrante si impegna in via prioritaria all'assunzione del personale che opera alle dipendenze della ditta uscente, dallo stesso individuate come idonee, in coerenza con la propria organizzazione di impresa.

ART. 13

Patto di integrità' - clausola di salvaguardia

Ai sensi della L.190/2012, art. 1 comma 17, si applica il Patto di Integrità approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 21 del 18/05/2017. Tale strumento, richiamato al Punto 1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione, stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza ed integrità. Il mancato rispetto del suddetto Patto di Integrità potrà dare luogo in sede di partecipazione alla esclusione dalla gara e in fase di esecuzione alla risoluzione del contratto.

ART. 14

Estensione codice di comportamento dei dipendenti pubblici

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, ad informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di

Palau, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2014 e adeguato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 18.05.2017.

ART. 15 **Assicurazioni contro danni a persone o cose**

E' posta a carico dell'impresa affidataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo il Comune ed impegnandosi a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti eseguendo ogni prestazione nel rispetto delle prescrizioni di questo capitolato e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L'impresa affidataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni o incidenti di altra natura che dovessero riguardare persone - siano esse utenti, dipendenti dell'impresa o terzi - o cose durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio. Resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, fatti salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. Conseguentemente, la ditta affidataria esonera il Comune ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione che possa eventualmente essere intentata contro la stessa.

A garanzia di quanto sopra l'impresa affidataria dovrà essere provvista di polizze assicurative (R.C.A./R.C.T./R.C.O.), da presentarsi prima della stipula del contratto o dell'inizio del servizio in caso di affidamento d'urgenza ex art. 32 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare al Comune:

- a) polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi, nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione nel caso di:
 - conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
 - danni subiti da terzi trasportati;
 - trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - veicolo condotto da persona in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o di ebbrezza alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada) s.m.i.;
- b) polizza RCT, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'impresa aggiudicataria o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro e per persona;
- c) polizza RCO, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Le polizze di cui ai punti b) e c) dovranno garantire la copertura del servizio espletato dalla ditta affidataria.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere presentata al Comune prima dell'inizio del servizio in caso di affidamento d'urgenza ex art. 32 comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, o prima della sottoscrizione del formale contratto, che non verrà stipulato in assenza di tali documenti.

Prima dell'inizio del servizio l'impresa affidataria dovrà inviare al responsabile del procedimento copia semplice della quietanza del pagamento del premio di assicurazione.

ART. 16 **Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa affidataria dovrà presentare al Comune la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la ditta aggiudicataria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, tuttavia, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. L'aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi ragione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 17 **Contratto**

La stipulazione del contratto di appalto dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione divenuta efficace, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante in forma pubblica amministrativa. Sarà cura del Comune richiedere all'impresa aggiudicataria la produzione della documentazione necessaria per la stipula del contratto. In ogni caso, a pena della decadenza dell'affidamento e dell'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, entro la data della stipula l'aggiudicatario è obbligato a:

- a. versare anticipatamente le spese contrattuali e conseguenti determinate in via presuntiva, le quali sono tutte a carico dell'aggiudicatario. Il loro conguaglio avverrà dopo la stipulazione;
- b. costituire una garanzia fideiussoria ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo non superiore al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- c. produrre l'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo (se aggiudicatario risulterà un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi);
- d. produrre le polizze RCA, RCT, e RCO, secondo le modalità e i termini previsti dal Capitolato;
- e. produrre il titolo comprovante la disponibilità dell'autorimessa;
- f. dare prova di avere la disponibilità degli automezzi da impiegare per l'espletamento del servizio in numero e con i requisiti minimi previsti nel Capitolato speciale e quelli ulteriori proposti in sede di offerta;

- g. dare prova di avere la disponibilità del personale in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto e quelli ulteriori proposti in sede di offerta, indicando l'elenco nominativo degli addetti impiegati, il nominativo del responsabile della sicurezza, il nominativo del referente/persona incaricata di tenere i rapporti con il Comune.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto.

Il Comune si riserva di avviare l'esecuzione del servizio in via d'urgenza.

Le spese per la pubblicazione del bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 18

Modalità di pagamento e tracciabilità finanziaria

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto in dieci rate mensili posticipate di uguale importo, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile unico del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il corrispettivo rappresenta il compenso per ogni e qualsiasi prestazione resa dall'impresa aggiudicataria, comprese le spese relative agli automezzi utilizzati (carburante, lubrificanti, assicurazioni, imposte, riparazioni, gomme, manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni etc.) e di tutti gli altri oneri e spese inerenti al servizio.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato a:

- presentazione di regolare fattura elettronica con l'indicazione del mese in cui è stato reso il servizio;
- acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC);
- esito positivo degli ulteriori controlli previsti dalla vigente normativa.

L'impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge del 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti alla stazione appaltante gli estremi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti, può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall'accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto. Inoltre, se l'impresa affidataria non risulta in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di retribuzione e contribuzione, il Comune procederà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 19

Divieto di cessione del contratto e di subappalto

A norma dell'art. 105 art. 1 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto è vietato. Pertanto è fatto divieto di appaltare, di cedere o subappaltare il servizio sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati dalla stazione appaltante. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d).

ART. 20

Controlli e ispezioni

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di controllo, effettuando ispezioni mediante propri incaricati, in qualsiasi momento, per verificare la qualità e la funzionalità dei servizi erogati,

fermo restando l'obbligo dell'aggiudicatario di verificare direttamente la regolare effettuazione degli interventi previsti da parte del proprio personale. Il controllo verterà, in particolare, sulla congruità tra l'attività realizzata e i servizi previsti e sul rispetto del presente capitolato e delle disposizioni di legge in materia di circolazione stradale. L'impresa affidataria è infatti obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia. L'impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, fornire su richiesta del Comune i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi, debitamente compilati al fine di consentire un controllo periodico del servizio svolto.

Per le attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo in merito all'esecuzione dell'appalto si applicano le disposizioni dell'art. 11 del D.lgs. 50/2016.

ART. 21

Sospensione dell'esecuzione del contratto

L'impresa appaltatrice non può sospendere/interrompere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale. L'eventuale sospensione/interruzione dei servizi per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della ditta aggiudicataria per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale. Le interruzioni/sospensioni del servizio per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti, non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta.

In ottemperanza all'art 107 del D.Lgs. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto. La sospensione verrà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale.

La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. In tal caso qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'esecutore negli altri casi.

ART. 22

Penalita' e contestazione delle inadempienze

Nel caso in cui i servizi oggetto di questo appalto non siano espletati da parte dell'impresa affidataria nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nei documenti contrattuali, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara ed in ottemperanza agli ordini di servizio del Comune, o siano riscontrate deficienze e inadempimenti nel servizio stesso, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione (qualora sia possibile), saranno addebitate alla ditta le penalità di seguito elencate:

- a. € 3.000,00 per ogni giorno di interruzione del servizio;
- b. € 200,00 per ogni giornata di utilizzo di un autoveicolo diverso da quello dichiarato per l'esecuzione del servizio, non preventivamente autorizzato;
- c. € 1.500,00 per comportamento gravemente scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista;
- d. € 2.000,00 (per ogni infrazione accertata) per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia degli utenti

- trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.);
- e. € 1.000,00 per ciascuna riscontrata assenza, in capo all'impresa, di mezzi idonei al trasporto degli alunni o con caratteristiche differenti da quelle previste dalla legge e/o dichiarate in sede di offerta;
 - f. € 1.000,00 per gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada;
 - g. € 1.000,00 per il mancato rispetto del termine di 30 minuti per la sostituzione del veicolo in caso di guasto meccanico o incidente;
 - h. € 200,00 per ogni arrivo alla scuola di destinazione in violazione al termine previsto da questo capitolato ("almeno 5 minuti prima dell'orario scolastico");
 - i. € 200,00 per il superamento del tempo massimo di percorrenza di 40 minuti previsto da questo capitolato;
 - j. € 600,00 per il mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano settimanale di trasporto alunni;
 - k. € 500,00 per la mancata pulizia degli automezzi;
 - l. € 500,00 per l'uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
 - m. € 1.000,00 per ogni caso e per ogni giorno di mancata presenza di tutte le figure professionali minime previste dal Capitolato o dichiarate in sede di offerta;
 - n. € 500,00 per le violazioni accertate relativamente agli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi del personale ovvero per ogni mancato rispetto delle norme sul personale;
 - o. € 200,00 per ogni giorno di ritardo sulla consegna dei documenti nei termini previsti dagli atti di gara o richiesti dall'amministrazione al fine di effettuare le verifiche sul corretto adempimento contrattuale dell'impresa ed i controlli previsti per legge e dal presente Capitolato;
 - p. € 300,00 per ogni violazione alle norme di questo Capitolato non contemplata in questo articolo.

Per reiterati inadempimenti, il Comune avrà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento. In ogni caso si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali annue dovesse superare il 10% dell'importo annuo del contratto, al netto di IVA.

La procedura di contestazione delle inadempienze sarà avviata mediante PEC. L'impresa affidataria potrà presentare le proprie giustificazioni, per iscritto, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nei termini o di motivazioni giudicate non accoglibili, saranno applicate le misure sopra previste.

Le sanzioni a carico dell'impresa appaltatrice inadempiente saranno applicate con decurtazione sulle fatture ammesse in pagamento. Il Comune, oltre al diritto di riscuotere le penalità, ha anche facoltà di rivalersi dei danni eventualmente subiti detraendo le somme dai corrispettivi mensili dovuti alla ditta o, in alternativa, avvalendosi della cauzione definitiva prestata. Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando all'impresa affidataria l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dell'impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata. L'applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali.

ART. 23

Risoluzione del contratto

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art.108 D.Lgs. 50/2016, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta - previste dalla legge e dal presente capitolato - nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di apertura di una procedura di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico della ditta aggiudicataria;
- b. in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;
- c. per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;

- d. mancata assunzione del servizio entro il termine fissato dal contratto o dall'amministrazione;
- e. qualora l'azienda aggiudicataria non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- f. per ripetuta inosservanza di indicazioni, ordini e direttive impartite dal Comune;
- g. in caso di riscontrata assenza, alle dipendenze dell'esecutore, del personale e/o dei requisiti minimi di esperienza previsti dal Capitolato;
- h. dopo aver accertato tre gravi inadempimenti dell'appalto contestati per iscritto;
- i. qualora il servizio venga interrotto/sospeso unilateralmente per più di due volte, anche non consecutive;
- j. nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- k. nel caso l'azienda affidataria impieghi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'azienda non provveda all'immediata regolarizzazione;
- l. in violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione da parte Comune - in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC - di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'azienda affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità, qualora l'azienda affidataria - opportunamente avvisata - non adempia, il Comune potrà rivalersi sui crediti dell'azienda stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata.

ART. 24 Recesso

Ai sensi dell'art. 1671 del c.c. e in applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con disdetta a mezzo PEC, che dovrà essere formulata e trasmessa almeno 3 (tre) mesi prima della decorrenza della recessione, nei seguenti casi:

- a. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- b. per cessazione del servizio a causa di giustificati motivi.


ART. 25 Controversie

Qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'azienda affidataria e il Comune, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto, sarà definita all'Autorità Giudiziaria ordinaria del foro di Tempio Pausania. E' esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

ART. 26 Trattamento dati personali

In materia di protezione di dati personali si provvede all'informativa facendo presente che i dati forniti dalle Ditte concorrenti saranno raccolti e conservati presso gli uffici del Settore socio-culturale del Comune di Palau sotto la responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei

dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi a esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al GDPR 679/2016. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano di cui alla L. 241/90, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune.



ART. 27
Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione e di carta bollata, ivi compresa l'imposta di registrazione saranno a carico dell'impresa aggiudicataria. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.



ART. 28
Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'Appalto, si applicano (per quanto compatibili) le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del c.c.. La ditta appaltatrice avrà, inoltre, l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi e regolamenti in vigore sia a livello nazionale sia a livello regionale nel corso del periodo contrattuale.